



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.6.2009
COM(2009) 283 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**sull'attuazione, da parte della Bulgaria e della Romania, della direttiva 98/49/CE del
Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano
all'interno della Comunità europea**

(Situazione al 1° settembre 2008)

{SEC(2009) 813}

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**sull'attuazione, da parte della Bulgaria e della Romania, della direttiva 98/49/CE del
Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano
all'interno della Comunità europea**

(Situazione al 1° settembre 2008)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la direttiva 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità. La direttiva doveva entrare in vigore, rispettivamente, il 25 luglio 2001 nei quindici Stati membri, il 1° maggio 2004 nei dieci Stati che avevano aderito all'Unione europea a tale data e il 1° gennaio 2007 in Bulgaria e in Romania. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della detta direttiva, la sua attuazione ha formato oggetto di una relazione della Commissione¹. La presente relazione riguarda l'attuazione della direttiva in Bulgaria e in Romania, Stati divenuti membri dell'Unione europea il 1° gennaio 2007.

Per disporre di un quadro complessivo sullo stato del recepimento della direttiva in Bulgaria e in Romania, la Commissione ha inviato un questionario ai governi dei due Stati membri. Dalle risposte ricevute si evince che i due Stati membri hanno adottato misure specifiche per garantire il recepimento della direttiva 98/49/CE nelle loro legislazioni nazionali. Per la Bulgaria ciò è avvenuto nel quadro della legge dell'11 luglio 2006, con l'apporto di modifiche al codice dell'assicurazione sociale, mentre la Romania, da parte sua, si è conformata alle disposizioni della direttiva in questione con l'adozione della legge n. 204 del 22 maggio 2006 sulle pensioni volontarie.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Ai sensi della direttiva, si intende per sistema di pensione complementare qualsiasi sistema pensionistico istituito in conformità della legislazione e della prassi nazionali o qualsiasi accordo collettivo o di tipo analogo, volto a fornire una pensione complementare per i lavoratori subordinati o autonomi, a prescindere dal fatto che l'iscrizione a tali sistemi sia

¹ Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea - COM(2006) 22 def. del 26.1.2006.

obbligatoria o facoltativa. La direttiva esclude dal suo campo d'applicazione i regimi definiti "legislazione" dall'articolo 1, primo comma, lettera j) del regolamento 1408/71/CEE, oppure i regimi per i quali lo Stato membro fornisce una dichiarazione ai sensi di tale articolo.

Le risposte al questionario da parte della Bulgaria e della Romania forniscono una breve panoramica dei regimi di pensione complementare, contemplati dalla direttiva, nei due Stati membri. Orbene, in Bulgaria come in Romania, il regime di pensione complementare ai sensi del recepimento della direttiva 98/49/CE riguarda soltanto i regimi di pensione complementare facoltativi.

3. MISURE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

3.1. Parità di trattamento nel mantenimento dei diritti a pensione

Secondo l'articolo 4 della direttiva, quando un lavoratore che ha acquisito diritti riconosciuti nell'ambito di un regime di pensione complementare in un Stato membro si sposta in un altro Stato membro, i suddetti diritti devono essere mantenuti almeno nella stessa misura dei diritti dei lavoratori che lasciano il lavoro ma non il territorio dello Stato membro in questione.

L'obiettivo di tale articolo consiste nel garantire che le persone che si spostano in un altro Stato membro non si trovino in una situazione peggiore di quelle che lasciano un posto di lavoro ma restano nello stesso Stato membro. Stabilendo tale principio, l'articolo 4 garantisce come standard minimo che i casi nazionali e quelli transfrontalieri siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 248a del codice dell'assicurazione sociale in Bulgaria e l'articolo 51 della legge n. 204/2006 in Romania garantiscono il mantenimento dei diritti pensionistici acquisiti al titolare dei diritti che si sposti in un altro Stato.

3.2. Garanzia di pagamenti transfrontalieri

Secondo l'articolo 5 della direttiva, gli Stati membri garantiscono che gli importi dovuti nell'ambito dei regimi di pensione complementare vengano versati agli iscritti e agli ex iscritti, così come ad altri titolari di diritti nell'ambito di tali regimi, in tutti gli Stati membri, al netto di qualsiasi tassa e di qualsiasi onere applicabile alla transazione. Il versamento di tali importi in tutta l'Europa è una condizione preventiva essenziale dell'attuazione di entrambi i principi di libera circolazione dei lavoratori e dei capitali.

L'articolo 248b in riferimento agli articoli 256 e 257 del codice dell'assicurazione sociale bulgaro, nonché l'articolo 77, paragrafo 5, della legge rumena 204/2006 garantiscono i pagamenti transfrontalieri.

3.3. Iscrizione transfrontaliera dei lavoratori distaccati

L'articolo 6 riguarda i lavoratori distaccati ai sensi del regolamento (CEE) n. 408/71. Si definisce distacco la situazione in cui un lavoratore è inviato temporaneamente dal datore di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore è solitamente impiegato. Il periodo massimo del distacco comprende 12 mesi; in casi eccezionali può essere esteso fino a 24 mesi. Durante tutto il periodo del distacco esiste una relazione diretta tra l'impresa distaccante e il lavoratore distaccato.

L'articolo 6 consente l'iscrizione transfrontaliera specificando che i datori di lavoro e i lavoratori distaccati devono poter continuare a versare contributi al regime di pensione complementare dello Stato membro di origine durante il periodo del distacco in un altro Stato membro. Se i contributi continuano ad essere versati, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i lavoratori distaccati e i datori di lavoro siano esonerati dall'obbligo di versare contributi in un altro Stato membro.

La Bulgaria e la Romania hanno recepito correttamente le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva nella loro legislazione nazionale. I due Stati membri in questione garantiscono l'iscrizione transfrontaliera dei lavoratori distaccati mediante l'articolo 230, paragrafi 8 e 9 del codice dell'assicurazione sociale bulgaro e l'articolo 77, paragrafo 2, della legge rumena n. 204/2006.

3.4. Informazione degli iscritti

Secondo l'articolo 7 della direttiva, gli Stati membri devono adottare provvedimenti atti a garantire che i datori di lavoro, gli amministratori o altri responsabili della gestione di un regime pensionistico complementare informino adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime complementare, quando si spostano in un altro Stato membro. Queste informazioni devono corrispondere almeno a quelle che sono fornite agli iscritti per i quali cessano di essere versati i contributi ma che rimangono nello stesso Stato membro.

La Bulgaria, tramite l'articolo 123h, secondo comma, del codice dell'assicurazione sociale e la Romania, mediante l'articolo 103 delle legge n. 204/2006, garantiscono informazioni adeguate ai titolari di pensioni complementari.

4. CONCLUSIONE

La direttiva 98/49/CE forma parte dell'acquis comunitario che gli Stati membri debbono recepire nella loro legislazione prima di aderire all'Unione europea. Le risposte che la Bulgaria e la Romania hanno fornito alla Commissione europea dimostrano che i due paesi hanno garantito l'applicazione della direttiva in parola prima della loro adesione. Infatti, le legge recante modifica del codice dell'assicurazione sociale adottata dalla Bulgaria l'11 luglio 2006 e la legge n. 204 adottata dalla Romania il 22 maggio 2006 garantiscono l'eliminazione degli ostacoli che i lavoratori migranti avrebbero potuto riscontrare quanto alla salvaguardia dei loro diritti a pensione complementare.

Altri elementi hanno altresì contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori; ad esempio, il regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro aiuta a contenere gli onere applicabili alla transazione. Analogamente, in materia di iscrizione transfrontaliera, l'adozione della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali ("direttiva IORP", detta anche "direttiva sui fondi di pensione") rappresenta una misura importante a livello dell'UE. Il reciproco riconoscimento del controllo dei fondi pensionistici (IORP), introdotto dalla direttiva, è una condizione fondamentale che consentirebbe l'attività transfrontaliera di tali istituzioni e, di conseguenza, l'iscrizione transfrontaliera.

D'altra parte, la proposta di direttiva del 20 ottobre 2005 sulla trasferibilità dei diritti a pensione complementare² rappresenta un'ulteriore tappa nel miglioramento della situazione dei lavoratori migranti per quanto concerne la garanzia dei loro diritti ai sensi dei regimi complementari.

La presente proposta non ha, per il momento, conseguito l'unanimità necessaria per l'adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare - COM(2005) 507 def. del 20.10.2005 e proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementare - COM(2007) 603 def. del 9.10.2007.